

# FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

### **Premesso che**

in data 20 febbraio 2017 è pervenuta presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia da parte del Sig. Claudio Marchisio, nella sua qualità di Direttore della gara Nazionale svoltasi in data 18 febbraio 2017 a Salassa, nei confronti del Sig. Dejan Tonejc, cart. n. 702955 e vincolato presso la Società Borgonese, per presunte violazioni alle norme federali;

### **In fatto ed in diritto**

Dalla denuncia emerge che, in occasione della predetta gara, il denunciato avrebbe tentato di aggredire fisicamente un dirigente della squadra avversaria, agendo quindi in violazione alle carte federali.

In data 20 febbraio 2017 la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al denunciato il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi in merito ai fatti di cui trattasi.

In data 6 marzo 2017, pervenivano le predette memorie dalle quali emergono essenzialmente due aspetti: *i)* sotto un primo profilo, il denunciato ha di fatto confermato di avere avuto una discussione o comunque un alterco con alcuni componenti della squadra avversaria; *ii)* sotto altro profilo, il denunciato ha evidenziato come l'episodio sia scaturito da numerose provocazioni ed atteggiamenti offensivi nei suoi confronti posti in essere dalla squadra avversaria.

Alla luce di quanto sopra, non si ritiene sussistente la fattispecie di violenza fisica, neanche nella forma del tentativo ma si ritiene sussistente la violazione di cui all'art. 61, comma 3, lett. a) (*Contegno poco riguardoso ed irrispettoso*) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

Con riferimento alla sanzioni, che nel caso di specie dovrebbe essere la ammonizione, si ritiene che debba essere applicata l'attenuante di cui all'art. 57, comma 2, lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB per aver il denunciato agito in stato di ira conseguente al comportamento altrui ritenuto ingiusto e provocatorio.

**P.T.M.**

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia in questione, dispone l'archiviazione del caso senza infliggere alcuna sanzione.

Si trasmette il provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

Roma, 9 marzo 2017

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

  
Avv. Marco Boggia